



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI, SVILUPPO RURALE

AUTORITA' DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2022
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2022

BANDO PUBBLICO

MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”
SOTTOMISURA 6.2 – “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI”
FONDI EURI

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	3
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	3
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	3
ARTICOLO 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	4
ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA	7
ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI.....	7
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI	8
ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE.....	8
ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	8
ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	9
ARTICOLO 14 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	10
ARTICOLO 15 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.....	10
ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE.....	11
ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI	11
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI	11
ALLEGATI.....	13
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	13
DEFINIZIONI.....	15

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

1. L’intervento intende promuovere la nascita di piccole e micro imprese con carattere innovativo nelle aree rurali regionali così da contribuire alla vitalità delle economie rurali e dei settori extra agricoli. L’intervento prevede un aiuto di start – up finalizzato ad agevolare le fasi iniziali di avvio delle nuove attività, per venire incontro, prevalentemente, alle difficoltà finanziarie che molti imprenditori, soprattutto di piccole dimensioni, incontrano nell’attivazione di nuove attività/imprese.
2. L’intervento utilizza le risorse dei fondi EURI provenienti dal nuovo strumento finanziario NextGenerationEU, strumento temporaneo pensato per stimolare una “ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”, volta a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze imprevedute attraverso un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico e sociale della pandemia e per rendere disponibili strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani e di cogliere le opportunità della transizione ecologica e digitale. Per tale motivo le nuove attività finanziate, nel presente bando, devono avere un carattere innovativo rispetto ai processi produttivi e alle modalità di realizzazione delle attività, oltre che ai prodotti che si intendono realizzare con particolare riferimento al rispetto dell’ambiente ed alla riduzione del digital divide.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITA’

1. Nel presente bando sono definiti i criteri e le procedure di attuazione della sotto-misura 6.2 del PSR Molise 2014-2022, sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda unica di sostegno e di pagamento da parte dei beneficiari e le relative procedure operative definitive congiuntamente con l’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
2. La finalità del bando è quella di incentivare la creazione di nuove imprese che svolgono attività extra agricole. L’obiettivo è quello di rivitalizzare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività extra agricole e un incremento delle opportunità di lavoro.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Molise.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari dell’aiuto sono Agricoltori o coadiuvanti familiari, persone fisiche residenti in aree rurali che intendono avviare nuove piccole o microimprese. Per avvio di nuove piccole o microimprese si intende anche l’avvio di nuovi rami di azienda da parte esclusivamente di imprenditori agricoli che intendono aprire nuove attività non agricole legate alla propria impresa e fatte gestire da coadiuvanti familiari. I nuovi rami di azienda devono riferirsi sempre ad attività extra-agricole non presenti nell’azienda agricola esistente. Tale condizione non è consentita per soggetti diversi dalle aziende agricole.

ARTICOLO 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

1. Le condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno sono le seguenti:
 - a. elaborare un piano aziendale, su un periodo massimo di 5 anni, nel quale individuare gli interventi e l'utilizzazione del premio, che l'imprenditore si impegna ad avviare entro 9 mesi dalla data di concessione. Il periodo di 5 anni deve tener conto anche dei tempi necessari all'amministrazione per effettuare i controlli relativi alla verifica della realizzazione del piano e funzionali al pagamento dell'ultima quota di premio;
 - b. impegnarsi a mantenere l'attività per almeno 5 anni dalla data di entrata a regime dell'attività prevista nel piano e coincidente con la liquidazione della domanda di pagamento a saldo del contributo previsto;
 - c. rispettare i requisiti di piccole e micro imprese previsti nella Raccomandazione della Commissione del 2003/361/CE riguardante la definizione di attività economica e di microimprese e s.m.i..
2. Il piano aziendale deve contenere, pena inammissibilità della domanda, oltre a quanto sopra riportato, almeno gli ulteriori seguenti elementi:
 - a. descrizione delle attività previste indicando: tipologia di attività extra-agricola con riferimento a quelle previste di seguito nel presente articolo al punto 3;
 - b. caratteristiche delle attività ed elementi innovativi;
 - c. descrizione delle tappe e degli obiettivi di sviluppo con particolare riferimento a: modalità con cui l'attività contribuisce agli obiettivi ed alla finalità del bando;
 - d. target d'impresa in termini di fatturato, reddito e di creazione di nuovi posti di lavoro. I target riferiti al reddito vanno descritti con riferimento all'anno a regime indicando oltre ai fatturati, anche i costi, comprensivi degli investimenti necessari per lo svolgimento delle attività e del lavoro tenendo conto delle Unità Lavorative che si prevede di attivare. I posti di lavoro devono considerare l'Unità Lavorativa Annuale (ULA), cioè 220 giornate/anno;
 - e. mercati di riferimento e modalità di vendita;
 - f. cronoprogramma riferito alla realizzazione delle attività e al loro completamento;
 - g. tempi lavorativi forniti dal beneficiario alle attività descritte nei punti precedenti. Il beneficiario, con il rilascio della domanda si impegna a occupare almeno il 60% della sua disponibilità lavorativa, pari complessivamente a 220 giornate l'anno, nelle attività previste dal Piano;
 - h. descrizione dettagliata degli elementi assunti a base per il calcolo dei punteggi utilizzati per compilazione dell'autovalutazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione presente nel Modello Unico di Domanda (MUD). Tale descrizione dovrà contenere l'indicazione della fonte dei dati utilizzata laddove pertinente;
 - i. metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del programma;
 - j. eventuali altre misure a cui si intende accedere per la realizzazione del piano quali gli investimenti, la formazione, la consulenza e assistenza tecnica. Relativamente alla formazione ed alla consulenza e assistenza tecnica dovrà essere definito il quadro esigenziale.
3. Le attività extra agricole ammissibili sono:

- a. servizi innovativi relativi alla persona;
 - b. servizi innovativi nel campo della comunicazione;
 - c. artigianato;
 - d. turismo rurale;
 - e. servizi di marketing, sociali, per il turismo;
 - f. piccoli esercizi commerciali.
4. Il Piano Aziendale deve essere redatto nei capitoli corrispondenti ai punti elencati al precedente comma 2 del presente articolo. I punti devono essere descritti in maniera chiara. L'assenza di informazioni di dettaglio o la scarsa qualità delle medesime informazioni determina la non ammissibilità della domanda di sostegno. La regione effettuerà dei controlli specifici in situ atti a verificare che le condizioni descritte rappresentino la realtà e non siano invece condizioni artificiali elusive delle condizioni/requisiti di ammissibilità.
 5. La condizione di start – up non è compatibile con gli interventi previsti nella sotto - misura 6.1, né con altre misure di start-up previste nei Piani di Sviluppo Locale finanziati nell'ambito del PSR Molise 2014 – 2022.
 6. Il concetto di innovazione del presente bando fa riferimento al documento della Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi l'innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli tradizionali considerati in nuovi ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova idea diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica. L'innovazione non dipende solo dalla solidità dell'idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato, dalla volontà del settore di assumerla, dall'efficacia in termini di costi.
 7. Le soglie minime di accesso sono pari a 15.000 euro di fatturato per le aree Montane e 25.000 euro di fatturato per le altre aree D. Il fatturato si deve evincere dal Piano aziendale allegato alla domanda di aiuto presentata, deve basarsi su presupposti oggettivi e fare riferimento all'anno a regime.
 8. L'impegno del beneficiario, inoltre, è quello di realizzare nella loro interezza le azioni previste dal piano e di dimostrare la sostenibilità economica dell'intero intervento.
 9. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. L'assenza di uno dei requisiti o la carenza documentale determina la non ricevibilità della domanda.
 10. Sono inammissibili le domande di sostegno presentate da soggetti che hanno in corso o che hanno terminato domande di primo insediamento finanziate nell'ambito della sottomisura 6.1 oppure da interventi di start – up finanziati da Piani di Sviluppo Locale o altri strumenti di finanza pubblica.
 11. Sono inammissibili le domande di soggetti che hanno già aperto partite IVA con l'eccezione di quella agricola nel caso di diversificazione delle attività aziendali attraverso l'avvio di rami di azienda mirate ad attività non-agricole.
 12. Sono, inoltre, causa di non ammissibilità della domanda di sostegno:

- a. Et  del richiedente maggiore di 60 anni compiuti;
 - b. l'erogazione di pi  di un premio per azienda;
 - c. la presenza di contratti di assunzione anche part – time con societ  private o enti pubblici;
 - d. la non disponibilit , da parte del richiedente, di giornate sufficienti a soddisfare l'impegno previsto dal bando del 60% rispetto al complessivo di 220 giornate/anno;
 - e. la presenza di domande di sostegno in capo al richiedente relative ad altri interventi di start-up finanziati nel PSR Molise 2014 – 2022 o di investimento in ambito agricolo e/o non agricolo;
13. Inoltre, il richiedente, con il rilascio della domanda, si impegna a sottoscrivere i seguenti obblighi:
- a. avviare l'impresa con apertura Partita Iva o ramo d'azienda (all'interno di un'azienda agricola) finalizzata alle attivit  extra agricole su elencate;
 - b. avviare il PA entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione;
 - c. condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di liquidazione dell'aiuto finale. Tale condizione sar  oggetto di controlli ex-post e la mancanza di riscontro positiva determina la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme liquidate;
 - d. svolgere nel periodo di attuazione del PA e nei cinque anni di impegno l'attivit  extra agricola occupando almeno il 60% del tempo lavorativo previsto per una ULA (220 gg./anno).
14. Gli obblighi sono in capo al richiedente persona fisica e non sono trasferibili. In caso di violazione o non rispetto degli obblighi l'amministrazione procede con revoca e recupero delle somme gi  liquidate.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello, previa pubblicazione di un bando. Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. La domanda deve essere presentata per via telematica sul portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), unitamente agli allegati.
3. Prima di compilare la domanda sul SIAN   necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99), ovvero aggiornarlo e validarlo.
4. In relazione alla natura dematerializzata del bando, prima del rilascio della domanda,   necessario che l'istante richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.
5. Le modalit  di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.
6. La domanda deve essere completata dai seguenti allegati:

- a. dati e dichiarazioni del richiedente, debitamente compilato in tutte le sue parti;
 - b. Piano Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del presente bando;
 - c. Utilizzare il format allegato per la redazione del Piano.
7. La documentazione di cui al comma precedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere caricata sul portale SIAN in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell'unica voce "Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica". I singoli file archiviati nel file compresso allegato devono essere in formato pdf.
8. Non è previsto alcun invio alla regione Molise.
9. Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.
10. La fase di compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni si conclude con il caricamento, di tutti i documenti indicati nel portale o nel bando. Il rilascio della domanda sul portale rappresenta il termine di presentazione della domanda. Al momento dell'acquisizione a sistema, tutti i documenti devono risultare completi e correttamente compilati e sottoscritti, se previsto, dai soggetti interessati. Dopo rilascio della domanda non può essere effettuata alcuna modifica ai dati trasmessi.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il bando prevede la procedura a sportello. L'apertura è fissata alle ore 9.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Lo sportello rimane aperto fino al raggiungimento della dotazione finanziaria e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. La regione si riserva la possibilità di successive riaperture a seguito di aumenti della dotazione finanziaria o rinunce.
2. Non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto da parte di una stessa impresa a valere sulla medesima fase. Inoltre, non è possibile la presentazione di una nuova domanda da parte di un beneficiario che ha in corso la realizzazione di un intervento oggetto di finanziamento a valere sulla stessa misura/bando. Non è consentito il rilascio della domanda a soggetti che hanno già altre partite iva con l'eccezione degli agricoltori in caso di apertura di rami d'azienda.
3. Non è consentito, successivamente al rilascio della domanda, modificare il soggetto richiedente. In tali condizioni la domanda viene revocata/annullata.

ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

1. La domanda di sostegno è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
 - a. Documentazione incompleta e/o assenza del Piano Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del presente bando.

ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. L'aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il giovane deve realizzare, ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del Piano Aziendale che deve avere inizio entro 9 mesi dalla data della di concessione del finanziamento e completarsi entro 5 anni, pena la decadenza dell'aiuto.

ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI

1. L'azienda si considera localizzata nelle zone montane quando il centro aziendale è localizzato in area montana così come riconosciuta nell'ambito del PSR Molise 2014-2022.
2. Non sono concesse proroghe, in condizioni ordinarie, ai due elementi chiave della misura:
 - a. avvio del Piano Aziendale entro 9 mesi dalla data di concessione dell'aiuto;
 - b. completamento del PA entro 2 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione tecnica da presentare sul portale SIAN, in allegato alla domanda di aiuto, è la seguente:
 - a. Piano Aziendale (P.A.) riportante le informazioni di cui all'articolo 5 redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente bando.
2. Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nella documentazione a corredo della domanda di aiuto, così come per gli eventuali allegati, sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.
3. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali, di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni rilasciate, e soprattutto che il soggetto/società non incorra in una delle seguenti condizioni: inaffidabilità, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o assenza di situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una delle situazioni suddette.
4. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
5. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.
6. L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, del procedimento amministrativo, chiarimenti o rettifiche ai documenti presentati.

ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. L'aiuto è concesso come importo forfettario diversificato rispetto alle varie condizioni territoriali, soprattutto

socio-economiche, come di eseguito indicato ed è pari a:

- a. 20.000 euro nel caso la nuova impresa sia localizzata in aree montane laddove le condizioni di vita richiedono risorse economiche più ridotte;
 - b. 30.000 euro nel caso la nuova impresa sia localizzate nelle altre zone D laddove le condizioni di vita richiedono risorse economiche maggiori rispetto alle aree montane.
2. Le domande di pagamento vanno inserite sul portale Sian e secondo le procedure fornite dall'organismo Pagatore AGEA e presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area tematica PSR Molise 2014-2020. L'inserimento della prima domanda di pagamento va fatto solamente a seguito dell'avvio delle attività.
 3. L'aiuto sarà erogato in due rate di cui: la prima pari all'80% dell'aiuto all'avvio dell'attività e previa verifica in loco dell'effettivo avvio delle attività e del rispetto dei termini dei 9 mesi. La seconda pari al restante 20% a completamento del Piano aziendale e non oltre i cinque anni dalla concessione dell'aiuto previa verifica della corretta realizzazione degli interventi previsti dal piano aziendale.

ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La selezione avviene attraverso un procedimento di istruttoria che seguirà l'ordine cronologico di rilascio delle domande al portale SIAN. Le domande saranno istruite e il sostegno sarà accordato solamente ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 24 punti e che, contestualmente, relativamente al principio "Piano aziendale rispetto ad aspetti innovativi delle attività proposte" conseguiranno almeno 8 punti.
2. Il punteggio massimo è di 47 punti.
3. L'istruttoria procederà fino ad esaurimento delle risorse.
4. L'attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata/o della valutazione.

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
Localizzazione interventi	Aree montane	10	10
	Aree Natura 2000 o HVN 8	8	
Redditività economico finanziaria del piano di impresa nel tempo	redditività compresa tra € 15.000 e € 20.000 nelle aree montane e € 20.000 e € 25.000 per le altre aree	6	6
	Redditività compresa tra € 21.000 e € 25.000 nelle aree montane e € 26.000 e € 30.000 per le altre aree	4	
	redditività oltre € 25.000 nelle aree montane e oltre € 30.000 per le altre aree	2	
Remuneratività	ROI > 1	8	8

investimenti	ROI da 0 a 1	5	
Piano aziendale rispetto ad aspetti innovativi delle attività proposte*	Servizi innovativi alla persona in aree con assenza di servizi simili	8	15
	Servizi innovativi legati alle tecnologie ICT	10	
	Servizi innovativi orientati a rendere più efficienti l'uso delle risorse naturali (compreso quelle idriche ed energetiche)*	15	
Sinergie con altre misure del programma	Misura 7 – Servizi di base	8	8
	Misura 19 – Leader e/o SNAI	5	

*Punteggio minimo accettabile per il principio è 8. Con punteggio inferiore a 8 la domanda non è ammissibile.

5. Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi.

- Localizzazione degli interventi: il punteggio è attribuito a quelle iniziative che prevedono la creazione di imprese i cui centri produttivi e sedi legali siano localizzate nelle aree di cui al criterio di riferimento.
- Redditività economico-finanziaria del piano di impresa nel tempo: il calcolo della redditività fa riferimento al bilancio aziendale presentato nella domanda e riferito all'anno a regime.
- Remuneratività degli investimenti: il ROI (Return On Investment), è calcolato come rapporto tra il risultato operativo globale conseguito nell'esercizio a regime e il capitale investito in media nel corso dello stesso esercizio. Gli elementi informativi necessari a calcolare il ROI devono essere ben descritti nel Piano Aziendale. In assenza di tali elementi il punteggio non è attribuibile;
- Piano aziendale rispetto ad aspetti innovativi delle attività proposte: gli aspetti innovativi riferiti ai criteri che sottendono questo principio saranno valutati considerando la linea guida richiamata al comma 6 dell'articolo 5. In assenza di elementi che consento il riscontro del concetto di innovazione il punteggio non è attribuibile;
- Sinergia con altre misure del programma: il punteggio è attribuito nei casi in cui il beneficiario dimostri nel piano aziendale la sinergia con gli obiettivi della misura 7 o della misura 19 o della Strategia SNAI attraverso l'adesione a uno dei suoi interventi oppure l'uso di infrastrutture realizzate nell'ambito delle stesse. Laddove il progetto non fornisca informazioni chiare e ben dettagliate rispetto ai punti precedenti il punteggio non può essere attribuito. La semplice enunciazione che gli interventi sono in sinergia con gli obiettivi della misura o delle strategie SNAI o LEADER non rappresenta una chiara descrizione meritevole di punteggio. L'adesione a interventi di start – up finanziati nell'ambito della misura LEADER non è ammissibile.

ARTICOLO 14 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati euro 1.000.000,00 provenienti dai fondi EURI del PSR Molise 2014-2022. La regione si riserva la possibilità di modificare tali valori in aumento o diminuzione a seguito di modifiche del programma o dei regolamenti di riferimento.

ARTICOLO 15 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- I soggetti interessati dal presente aiuto non sono soggetti a rendicontare la spesa relativa al premio di start – up concesso nelle modalità su riportate.

2. Con riferimento alla domanda di pagamento a saldo finale il beneficiario deve presentare una relazione finale con indicazione delle attività realizzate, dei risultati ottenuti in termini di fatturato, reddito e attivazione di ULA rispetto a quanto previsto nel piano Aziendale.

ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

1. Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020 predisposto dall’Amministrazione, con il quale sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI

1. Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.
2. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, all’Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.
3. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni verifica, con AGEA, la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.
4. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2022 e sul portale del PSR Molise 2014-2022 all’indirizzo psr.regione.molise.it.
5. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2022, un apposito HELP DESK all’interno del quale

sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

6. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando.
7. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

ALLEGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bando fa riferimento alla normativa comunitaria di seguito riportata.

Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i

regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Regolamenti della Commissione

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.

DEFINIZIONI

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- «Quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013;
- «intervento completato»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
- «inadempienza»: o con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del

reg. (UE) n. 1305/2013;

- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)» – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- «condizioni artificiali»: sono considerate condizioni artificiali le informazioni inserite nei PIA o PSA fuorvianti che non corrispondono alla realtà dei fatti, ma che tendono a modificarla al solo fine di ottenere un aiuto non legittimo. Tali condizioni saranno verificate ed accertate dall'Amministrazione che, in caso di riscontro, procederà successivamente a segnalarle agli organi competenti.